

**DETERMINA n° 42 / 2020**

Definizione della controversia

**XXXXXXXXX / TELECOM ITALIA S.p.A.**

GU14 N. 245/18

***IL DIRIGENTE DELLA "SEGRETERIA CORECOM SICILIA"***

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n°481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n°249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;
- VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n°259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n°2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il *“Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana” (CORECOM)*;
- VISTO** l'accordo quadro del 28 Novembre 2017 tra
- l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
  - la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
  - la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM SICILIA per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del *“Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”* allegato A della Delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito *“Regolamento”*), *l’Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle controversie di cui all'art. 2 del “Regolamento”*;
- VISTO** il *“Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, approvato con delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;

**VISTO** il “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, adottato con delibera n°73/11/CONS del 16 febbraio 2011;

**VISTO** l’art 19, comma 7, del “*Regolamento*” che attribuisce al dirigente della struttura amministrativa del *CORECOM* la definizione delle controversie di modesta entità aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente euro 500,00 (cinquecento).

**VISTA** l’istanza di definizione della sig.ra **XXXXXXXXXX** acquisita in data 12.04.2018 al protocollo n. 19397;

**VISTI** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria e verificata la regolarità;

**CONSIDERATA la posizione dell’istante:**

La ricorrente, intestataria della numerazione telefonica **XXXXXXXXXXXX**, lamenta e contesta l'unilaterale modifica contrattuale da parte della Telecom relativamente alla fatturazione su 28 giorni in luogo di quella mensile contrattualmente prevista.

In data 07.02.2018 la ricorrente depositava istanza per esperire il tentativo di conciliazione richiedendo:

- il rimborso delle somme aggiuntive versate a partire dalla variazione contrattuale dopo il 31.03.2017;
- diffida dall’aumentare la tariffazione annuale del 8,6%;
- l'applicazione delle condizioni contrattuali originariamente previste;

Successivamente alla presentazione dell’istanza di conciliazione veniva fissato l’incontro per la data del 28.03.2018 a cui però la Telecom preventivamente, con mail del 26.03.2018, comunicava di non aderire atteso che riteneva “di avere sempre agito nel pieno rispetto della normativa applicabile”.

Sempre con la mail *de qua* la Telecom rappresentava di aver impugnato innanzi il TAR del Lazio la delibera AGCOM n. 121/17/CONS (che disciplina i casi verosimili al presente procedimento), ritenendola illegittima sotto diversi profili.

Posto l’esito negativo del tentativo di conciliazione, la ricorrente, in data 12.04.2018, depositava l’istanza per il procedimento di definizione reiterando le domande di cui all’istanza di conciliazione e per la quale in data 09.01.2019 si teneva l’udienza di discussione ove l’utente non si presentava.

**CONSIDERATA la posizione dell’operatore Telecom Italia S.p.A.:**

La Telecom Italia S.p.A. con la propria memoria difensiva preliminarmente eccepisce la “parziale inammissibilità dell’istanza formulata” atteso che l’Autorità

adita può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi e/o indennizzi nei casi espressamente previsti non essendo ricompreso alcun ordine di *facere*.

Insiste pertanto per l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto la richiesta di diffida dell'aumento della spesa annuale dell'8,6 % e di ripristino delle condizioni contrattuali preesistenti attesa l'incompetenza per materia del Corecom.

Nel merito invece rileva che la pretesa della ricorrente appare non fondata per carenza di elementi di prova che possano supportare le richieste con la conseguente lesione del diritto di difesa del gestore.

Asserisce la Telecom che la modifica unilaterale è stata comunicata all'utente il quale, non esercitando il proprio diritto di recesso entro 30 giorni dalla comunicazione, ha soggiaciuto alle nuove condizioni contrattuali adottate dal gestore.

**CONSIDERATA la motivazione della decisione:**

In via preliminare in ordine all'eccezione preliminare formulata da parte convenuta si ritiene di doverle accogliere.

Ed invero la ricorrente, nelle richieste formulate nelle istanze depositate, chiede a Codesta Autorità di diffidare il Gestore "dall'aumentare la tariffazione annuale del 8,6% nonché di imporre "l'applicazione delle condizioni contrattuali originariamente previste".

Tale richiesta non è demandabile, per espressa previsione normativa.

Come più volte ribadito dall'Agcom, si rileva l'incompetenza di Codesto Organo giudicante in materia in provvedimenti che esulano il riconoscimento di rimborsi, storni ed indennizzi previsti dall'Allegato A Delibera Agcom 73/11/CONS.

Si rileva infatti che il Corecom non ha facoltà di emettere provvedimenti volti ad un ordine di *facere* che esula dai poteri riconosciuti dall'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori ed utenti, facoltà questa demandata all'Autorità Giudiziaria infatti, solo ove riscontri la fondatezza dell'istanza, il Corecom potrà condannare l'operatore "ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità" restando "salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno".

Sul punto relativo alla modifica unilaterale appare utile richiamare la delibera AGCOM n. 121/17/CONS del 15.03.2017 che stabilisce e sancisce definitivamente che la fatturazione per la telefonia fissa deve essere calcolata su base mensile (art. 1 comma 10).

Si rileva che al momento delle presentazioni di entrambe le istanze appariva cessata la materia del contendere atteso che le fatturazioni mensili erano già state recepite dalla compagnie telefoniche che offrono servizi per l'utenza fissa.

Alla luce di quanto sopra, vista la fondatezza della richiesta di rimborso avanzata dall'istante, alla stessa dovrà essere riconosciuta la restituzione degli importi illegittimamente corrisposti al gestore per erronea fatturazione.

Per i motivi riportati in premessa che qui si confermano integralmente, Dirigente della Segreteria CORECOM SICILIA, in accoglimento dell'istanza presentata da XXXXXXXXX nei confronti dell'operatore Telecom Italia S.p.A

## **DETERMINA**

l'accoglimento della domanda presentata da XXXXXXXXX con l'istanza di definizione nei confronti della Telecom Italia s.p.a. e per l'effetto disporre la fatturazione del traffico telefonico fisso con cadenza mensile sebbene ad oggi risulti ormai cessata la materia del contendere rilevando all'uopo che, per le motivazioni di cui in premessa, la predetta Società, qualora non avesse già provveduto al rimborso, è tenuta alla restituzione dei giorni erosi nel primo ciclo di fatturazione successivo alla notifica della presente determina.

La società Telecom Italia S.p.A. dovrà comunicare a questo CORECOM SICILIA l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del CORECOM SICILIA e dell'AGCOM.

*Palermo, 01/07/2020*

IL DIRIGENTE SEGRETERIA  
CORECOM SICILIA

*Arch. Francesco Di Chiara*  
